

Avv. Ezio Maria Zuppardi
Studio Legale Abbamonte
V.le Gramsci n. 16 – Napoli
PEC:eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it
Tel. 081/7611115 – FAX 081 663383

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

Ricorre [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] .to e difeso, giusta mandato se separato foglio, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Maria Zuppardi (C.F. ZPPZMR62T06F839N) ed Elio Maria Zuppardi (C.F. ZPPLMR97D13F839W) presso i quali elett.te domicilia presso gli indirizzi:

PEC:eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it

PEC:eliomaria.zuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it ed al **fax n. 081/19028105**

contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

nonché nei confronti dei sigg.ri Giulio Atzei e Alessandro Lanza;

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:

a) del provvedimento datato 22/01/2023, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, mediante il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla partecipazione al concorso per il reclutamento, per il 2023, di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0036386 del 20 gennaio 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 25 gennaio 2023), 3 Blocco 2023, per aver riscontrato le seguenti cause negli accertamenti psicofisici: [REDACTED]

[REDACTED];

b) del provvedimento, se intervenuto, di data e numero sconosciuti con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso indicato sub "a";

c) in *parte qua*, della graduatoria pubblicata dal Ministero della Difesa relativa concorso per il reclutamento, per il 2023, di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0036386 del 20 gennaio 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 25 gennaio 2023) – 3° Blocco 2023, nella parte in cui non vi è inserito il ricorrente;

d) per l'annullamento di tutti gli atti connessi, preordinati, successivi e/o comunque collegati e lesivi per l'interesse del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente [REDACTED] [REDACTED] ha partecipato al concorso per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma Iniziale (VFI), 3 Blocco 2023, del 20/01/2023.

Il sig. [REDACTED] ha superato la prima prova prevista dal bando, conseguendo un buon risultato. In particolare, ha superato la prova di efficienza fisica (art. 10 "*prove di efficienza fisica e accertamenti fisico-psico-attitudinali*") con il punteggio di 11,375 (cfr. **doc. 1**).

Senonché, nella successiva sede di accertamenti psico fisici ed attitudinali, la Commissione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare giudicava il ricorrente non idoneo avendo riscontrato la seguente patologia: [REDACTED]

Nello specifico, la Commissione ha dichiarato l'inidoneità del ricorrente ritenendo erroneamente che la suindicata patologia rientrasse in uno dei casi espressamente previsti dall' "art. 582, comma 1, lettera B3 DPR 90/2010, come da "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" approvata con Decreto Ministro Difesa 04/06/2014 (vedi GURI Serie Generale n° 131 del 9/6/2014)".

Diversamente da quanto affermato dalla Commissione, **la patologia del sig. [REDACTED] non rientra in alcun modo tra quelle elencate dall'anzidetto art. 582, né tantomeno è prevista**, per la stessa, **alcuna inabilità temporanea**, come peraltro confermato nella "Relazione Medicolegale" del Dr. Marcello Lorello che si versa in atti. In queste condizioni i provvedimenti gravati si rivelano illegittimi e meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, in considerazione dei seguenti

MOTIVI

I.- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA CONTRADDITTORIETA'. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. PRESUPPOSTO ERRONEO. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO.

Il provvedimento che qui si impugna è motivato in ragione della presunta inidoneità del sig. [REDACTED] per motivi psicofisici ed attitudinali, in riferimento all'art. 582, comma 1, lettera B3 DPR 90/2010.

La disposizione in questione prevede testualmente la inidoneità a causa:

“ [REDACTED]
[REDACTED] ”.

A sua volta il DM Difesa del 4/6/2014, anch'esso richiamato nel provvedimento impugnato, per tale ipotesi di inidoneità prevede che:

“Rientrano in questa fattispecie:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]”

Secondo la competente Commissione l'inidoneità sarebbe determinata dalla patologia di [REDACTED] che, però, come già anticipato in narrativa, non rientra nei casi espressamente elencati nella suindicata normativa di riferimento richiamata dal Bando.

Pertanto, rispetto alla dichiarata inidoneità del ricorrente alla partecipazione del concorso per cui è causa, vanno fatte diverse considerazioni, sia sul piano medico che metodologico.

pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2014, n. 131 e precisamente nella "Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" **si esprime inequivocabilmente che la condizione relativa alla funzione** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

[REDACTED] non lamenta alcuna di queste entità gnoseologiche elencate allo stato e non è quindi inidoneo alla selezione poiché la patologia di cui fu affetto oggi è solo un elemento anamnestico e non clinico, infatti non ha alcun segno laboratoristico di [REDACTED] ma anche nessun segno ecografico di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

M_D AB05933 REG2024 0603880 21-10-2024

Non solo.

Per tale diagnosi non è prevista alcuna evolutività clinico prognostica e non c'è alcuna progressione fenomenologica.

Affermato, dunque, sotto il profilo medico l'erronea dichiarazione di inidoneità in quanto la presunta infermità riscontrata, come si è visto, non rientra nei casi previsti dall'art. 582, comma 1 lettera B3 DPR 90/2010, va altresì considerato, sul piano metodologico e motivazionale, che la Commissione non ha indicato affatto per quale motivo la diagnosticata Tiroidite di Hashimoto normofunzionante sia stata considerata come escludente. Sicché, anche sotto tale profilo, il provvedimento di inidoneità ed esclusione dal concorso si rivelano illegittimi e meritevoli di annullamento.

In argomento è, infine, opportuno segnalare che codesto On. TAR ha avuto modo di chiarire che: *“Considerato, quindi, che in ragione delle diverse norme richiamabili e della non contestata assenza di rilevanti alterazioni funzionali l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto quantomeno adeguatamente motivare sulle ragioni della scelta operata, non potendosi considerare la dichiarata inidoneità, contrariamente a quanto affermato dalla stessa parte resistente, un atto dovuto.*

Ritenuto pertanto il ricorso fondato, con riferimento al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.” (cfr. TAR Lazio, Sezione Prima Bis).

in via istruttoria

Qualora le motivazioni addotte a confutazione del giudizio di inidoneità richiedessero la necessità di un ulteriore approfondimento, si fa istanza affinché l'On. Collegio adito voglia disporre una verifica ai sensi degli art. 19 e 66 del CPA, finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se *“sussistono i presupposti, relativamente alla B3 – [REDACTED] [REDACTED], per un proficuo inserimento del sig. [REDACTED] nell'arma dei Militari, ovvero debba essere ritenuto a tanto inidoneo.”*

**Istanza di integrazione del contraddittorio
con pubblici proclami ex art. 49, co. 3° CPA**

Qualora l'On. Collegio adito ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito in questa sede impugnata, si chiede che, in ragione dell'elevatissimo numero di controinteressati, venga ammessa la notifica mediante pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 3° del CPA, da eseguirsi mediante l'inserimento degli atti nel sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

Istanza cautelare

In via cautelare, essendo il sig. [REDACTED] attualmente disoccupato, il superamento del concorso *de quo* si rivela un'occasione lavorativa unica. Si chiede, pertanto, all'On. TAR adito di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi concorsuali, nonché la

Avv. Ezio Maria Zuppari
Studio Legale Abbamonte
V.le Gramsci n. 16 – Napoli
PEC:eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it
Tel. 081/7611115 – FAX 081 663383

possibilità di essere collocato in graduatoria, in posizione utile, sempre con riserva.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste misure cautelari ed istruttorie.

Con ogni altra statuizione anche per spese e compensi da porre a carico dell'Amministrazione resistente.


(Il ricorrente possiede un ISEE inferiore ad Euro 33.000,00 (trentatremila/00) quindi la controversia è esente da contributo unificato per reddito inferiore al limite di legge).

I sottoscritti avvocati dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Napoli sono conformi all'originale nativo del presente atto.

avv. Ezio Maria Zuppari

avv. Elio Maria Zuppari

EZIO MARIA
ZUPPARDI
AVVOCATO
20.03.2024
13:00:52
GMT+01:00



M_D AB05933 REG2024 0603880 21-10-2024